



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2128

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica dell'art. 5 e 33 dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni.

Il giorno **19 Ottobre 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 33 del Capo Settimo dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni, prevede le modalità di finanziamento e assegnazione del contributo per le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al registro provinciale.

Si rende, ora, necessario modificare i criteri da una parte per adeguarli a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali e dall'altra all'entrata in vigore di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 5 dell'articolo 19 citato.

Per questo si propongono le seguenti modifiche all'articolo 33 dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni:

- alla lettera b) aggiungere la seguente frase: il costo orario forfettario viene definito anche tenendo conto dei costi sostenuti per l'attività delle scuole musicali, con particolare riferimento al costo del personale;
- sostituire la lettera c) con la seguente: assegna per ciascuna scuola "l'offerta didattica finanziabile", espressa in ore settimanali garantendo, alle singole scuole, in caso di risorse iscritte a bilancio sufficienti, il quantitativo di ore settimanali già finanziate per l'anno solare precedente, purché effettivamente attivate;
- sostituire la lettera e) con la seguente: ripartisce fra le singole scuole le risorse complessive destinate alle scuole musicali in proporzione a tale "costo annuo finanziabile", fino al 75% dello stesso. La percentuale di intervento della Provincia sarà applicata in misura uguale a tutte le scuole e sarà determinata dall'ammontare delle risorse disponibili in bilancio.

Conseguentemente, si propone di modificare l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 5 "Spese ammesse e percentuale di contributo" come di seguito:

- fino al 75% del costo annuo finanziabile, così come definito al capo settimo, per attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale.

Si propone inoltre che, per l'anno 2018, considerato che il Consiglio provinciale, in sede di assestamento di bilancio 2018/2020, ha deliberato risorse aggiuntive da destinare alle scuole musicali e finalizzate al rinnovo contrattuale del personale delle scuole medesime, il dirigente del servizio competente all'atto di assegnazione delle risorse aggiuntive può rideterminare la percentuale di intervento della Provincia sull'intero importo dell'anno 2018, al fine di non aumentare il costo a carico delle famiglie.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- visto il D.P.P. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg.;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;

- visti i pareri dei Servizi di staff acquisiti ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visti gli atti citati in narrativa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche dell'articolo 33 dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni così come segue:
 - alla lettera b) aggiungere la seguente frase: il costo orario forfettario viene definito anche tenendo conto dei costi sostenuti per l'attività delle scuole musicali, con particolare riferimento al costo del personale;
 - sostituire la lettera c) con la seguente: assegna per ciascuna scuola "l'offerta didattica finanziabile", espressa in ore settimanali garantendo, alle singole scuole, in caso di risorse iscritte a bilancio sufficienti, il quantitativo di ore settimanali già finanziate per l'anno solare precedente, purché effettivamente attivate;
 - sostituire la lettera e) con la seguente: ripartisce fra le singole scuole le risorse complessive destinate alle scuole musicali in proporzione a tale "costo annuo finanziabile", fino al 75% dello stesso. La percentuale di intervento della Provincia sarà applicata in misura uguale a tutte le scuole e sarà determinata dall'ammontare delle risorse disponibili in bilancio;
2. di approvare la modifica dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 5 "Spese ammesse e percentuale di contributo" dei criteri di cui al precedente punto 1, come di seguito:
 - fino al 75% del costo annuo finanziabile, così come definito al capo settimo, per attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale;
3. di stabilire che per l'anno 2018, considerato che il Consiglio provinciale, in sede di assestamento di bilancio 2018/2020, ha deliberato risorse aggiuntive da destinare alle scuole musicali e finalizzate al rinnovo contrattuale del personale delle scuole medesime, il dirigente del servizio competente all'atto di assegnazione delle risorse aggiuntive può rideterminare la percentuale di intervento della Provincia sull'intero importo dell'anno 2018, al fine di non aumentare il costo a carico delle famiglie;
4. di dare atto che è competenza del dirigente del Servizio Attività culturali l'attuazione di quanto previsto al punto precedente e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace